Ist. n. 1 dep. 23/02/2024
Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/02/2024
Rep. n. 56/2024 del 23/02/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 48-1/2024 p.u.

Cron 755/2024

Liquidazione controllata n° 33/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
dott. Gianluigi Canali - Presidente
dott. Stefano Franchioni - giudice rel.
dott. Alessandro Pernigotto - giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

SONIA FERRARI, con l'avv. SARA GIRELLI e l'avv. LAURA GIRELLI

--=o0o=--

Il tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- SONIA FERRARI ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Capo di Ponte;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:

Firmato Da: FRANCHIONI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3904447f9f055e84c899e63c7a48f6ca
Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4ef2b2c2f718327e425d067994d913be

il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte cost. n. 6/24, salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di SONIA FERRARI (c.f. FRRSNO70P45L777X), residente in Capo di Ponte (BS), Via Santo Stefano n. 69 per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Franchioni;
3) NOMINA liquidatore la dott.ssa BARBARA BOCCHIO già nominato O.C.C.;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7) <u>DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito</u>;
8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale (a cura della cancelleria) nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese (a cura del liquidatore);

Firmato Da: FRANCHIONI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3904447f9f055e84c899e63c7a48f6ca
Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4ef2b2c2f718327e425d0679994d913be

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86.

9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

10) DISPONE la notificazione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 22/02/2024

Il giudice estensore
Stefano Franchioni

Il presidente
Gianluigi Canali

Firmato Da: FRANCHIONI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3904447f9f055e84c899e63c7a48f6ca
Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4ef2b2c2f718327e425d067994d913be